



COMUNE DI CALENZANO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 27/11/2017
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/4/2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO (Legge 18.3.1968 n° 337 - art. 9).

Principali e più frequenti Riferimenti Normativi:

- Legge 18.3.1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.
- “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” – di seguito T.U.L.P.S. – approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni.
- “Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.5.2001, n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
- Decreto Ministeriale 19.8.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
- Decreto Ministeriale 18.5.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 7.9.2010, n. 160 e succ. mod. e int., recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133”.

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante, parchi di divertimento e spettacoli circensi.....	2
Art. 4 – Aree destinate allo svolgimento delle attività.....	3
Art. 5 – Tempi e modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività.....	3
Art. 6 – Criteri per la concessione degli spazi nelle aree individuate.....	4
Art. 6 bis – Disposizioni speciali per lo svolgimento dell’annuale Luna Park.....	4
Art. 7 - Obblighi e divieti del concessionario.....	4
Art. 8 – Sospensione e revoca della concessione e degli altri titoli abilitativi.....	5
Art. 9 - Sanzioni.....	5
Art. 10 – Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 18.3.1968, n. 337 “*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*”, le modalità di svolgimento, nel territorio comunale, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
2. Il presente Regolamento persegue lo scopo di snellire l'iter istruttorio e procedurale per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per l'installazione, sul territorio comunale, delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art. 2 – Definizioni

1. Sono considerate attività dello *spettacolo viaggiante* le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, classificate per tipologia con Decreto Ministeriale ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968.
2. Per *attrazione* deve intendersi ogni singola attività dello spettacolo viaggiante ricompresa nella Sezione I° del relativo elenco ministeriale, approvato con Decreto Interministeriale del 23.4.1969 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per *circo equestre/spettacolo circense* si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone in misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clowns, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è, di norma, collocato attorno alla pista.
4. Per *parco di divertimento*: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
5. Per *gestore*: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni.
6. Per *conduttore*: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

Art. 3 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante, parchi di divertimento e spettacoli circensi

1. L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è soggetta a:
 - a) possesso di autorizzazione a carattere permanente di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. rilasciata al gestore dell'attività dal Comune in cui il medesimo ha la residenza/sede legale;
 - b) possesso di concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata dal competente organo comunale al gestore dell'attività ovvero, in caso di parco di divertimento e spettacolo circense, al direttore tecnico o responsabile della sicurezza del parco/circo;
 - c) in caso di parco di divertimento e spettacolo circense: oltre alla concessione temporanea di suolo pubblico è obbligatorio il possesso, in capo al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco/circo, della licenza temporanea di pubblico spettacolo, ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S., previa verifica di agibilità del luogo di svolgimento dell'attività, ai sensi dell'articolo 80 del medesimo;
 - d) possesso, ove previsto dalla vigente normativa di settore, dei necessari titoli abilitativi in materia di emissioni acustiche.
2. Tutte le attrazioni utilizzate devono necessariamente:
 - a) essere inserite nella autorizzazione ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. intitolata al gestore dell'attività;
 - b) far parte dell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968;
 - c) essere munite di idoneo codice identificativo ai sensi del Decreto Ministeriale 18.5.2007.
3. L'insediamento delle attività di “parco di divertimento” e “spettacolo circense” può avere una durata massima di 30 giorni anche non consecutivi. L'insediamento di “singole attrazioni” è concesso fino ad un massimo di 90 giorni anche non consecutivi, fatta salva la possibilità di riconsiderare la distribuzione degli spazi occupati in caso di richiesta allestimento di un “parco di divertimento” durante il medesimo periodo di occupazione dell'area dalle singole attrazioni. Resta altresì salva la facoltà per l'amministrazione comunale di concedere una proroga, non superiore a 10 giorni anche non consecutivi, esclusivamente nel caso in cui gli operatori, per cause non dipendenti dalla

propria volontà, non abbiano potuto svolgere regolarmente la propria attività.

4. Non è consentita l'installazione in concomitanza di due o più attrazioni uguali.
5. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di almeno 60 giorni.

Art. 4 – Aree destinate allo svolgimento delle attività

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è consentito:
 - a) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo, come individuate con apposita deliberazione della Giunta Municipale in ottemperanza al disposto dell'articolo 9 della Legge 337/1968. L'elenco delle aree potrà essere aggiornato annualmente con successivo atto della Giunta Municipale.
Per ogni area l'elenco dovrà prevedere:
 - la categoria delle attrazioni collocabili (piccola, media o grande);
 - il numero massimo delle attrazioni collocabili;
 - gli orari di esercizio;
 - eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate.

Fatto salvo quanto indicato nelle schede delle singole aree individuate, il numero massimo di attrazioni collocabili potrà subire variazioni, in eccesso o in difetto, in relazione sia alle dimensioni delle attrazioni che alla superficie delle aree.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi, qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

L'atto della Giunta Municipale deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione gli eventuali altri mezzi al seguito dell'attività, nonchè le aree destinate al parcheggio degli avventori;
 - b) all'aperto, su aree private che presentino caratteristiche idonee, previo nullaosta da parte del proprietario e l'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi necessari per l'utilizzo delle medesime;
 - c) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali, requisiti igienico-sanitari e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblica sicurezza e prevenzione incendi e previo ottenimento degli eventuali titoli abilitativi necessari per l'utilizzo delle medesime.

Art. 5 – Tempi e modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività

- **INSEDIAMENTO DI SINGOLE ATTRAZIONI:** Le richieste di concessione temporanea di suolo pubblico da parte dei singoli operatori devono essere presentate all'amministrazione comunale, per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive – di seguito S.U.A.P. -, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'insediamento delle attrazioni, utilizzando il modello all'uopo predisposto dal S.U.A.P. e pubblicato sul sito del Comune di Calenzano. La richiesta dovrà necessariamente essere corredata della documentazione indicata nel medesimo modello di presentazione.
- **INSEDIAMENTO DI PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI CIRCENSI:** Le richieste di **concessione** temporanea di suolo pubblico e di **autorizzazione** ai sensi degli articoli 68/69 ed 80 (verifica agibilità del luogo di svolgimento della manifestazione) del T.U.L.P.S. devono essere presentate dal direttore tecnico o dal responsabile della sicurezza del parco/circo all'amministrazione comunale, per il tramite del S.U.A.P., almeno 45 giorni prima della data prevista per l'insediamento delle attrazioni/strutture, utilizzando i modelli all'uopo predisposti dal S.U.A.P. e pubblicati sul sito del Comune di Calenzano. Le richieste di concessione temporanea di suolo pubblico trasmesse da parte di singoli operatori per far parte del plateatico del parco saranno successivamente valutate in sede di riunione tecnico-operativa con il direttore tecnico o il responsabile della sicurezza del parco. La richiesta dovrà necessariamente essere corredata della documentazione indicata nei distinti modelli di presentazione.
- La verifica di agibilità del luogo di svolgimento del parco di divertimento e dello spettacolo circense verrà effettuata nei modi indicati dall'articolo 141 e sgg. del Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 e succ. mod. e int., recante "*Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*".
- Le richieste debbono essere presentate al S.U.A.P. del Comune di Calenzano esclusivamente in modalità telematica, pena inammissibilità delle medesime, secondo quanto disposto al riguardo dalla normativa vigente in materia di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive – Decreto del Presidente della Repubblica 7.9.2010, n. 160 e succ. mod. e int., recante "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133*".
- La presentazione delle suelencate richieste è subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria S.U.A.P., ai sensi del-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 8.3.2016, il cui importo è stato fissato in Euro 40,00 **per ciascuno procedimento attivato.**

- Nel caso di richiesta per la verifica di agibilità del luogo di svolgimento di parchi di divertimento e spettacoli circensi che coinvolgono l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo, è previsto il pagamento di Euro 80,00, come stabilito nel "*Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo*", approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 21.12.2015 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 – Criteri per la concessione degli spazi nelle aree individuate

1. In caso di pluralità di domande per l'insediamento di **SINGOLE ATTRAZIONI** nella medesima area, tenuto conto della superficie totale disponibile, come risultante dalle schede tecniche di ogni singola area, il competente Servizio S.U.A.P. redige apposite graduatorie per la concessione degli spazi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di frequenza del singolo operatore per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, a prescindere dall'attrazione installata, comprovata dalle relative graduatorie depositate agli atti del Comando Polizia Municipale, tenuto conto di eventuale subingresso a precedente operatore;
 - b) anzianità di possesso del titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante (autorizzazione ex articolo 69 T.U.L.P.S.), tenuto conto di eventuale subingresso a precedente operatore;
 - c) a parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese della competente C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante.
2. In caso di pluralità di domande per l'insediamento di un **PARCO DI DIVERTIMENTI** nella medesima area, tenuto conto della superficie totale disponibile, come risultante dalle schede tecniche di ogni singola area, il competente Servizio S.U.A.P. redige apposite graduatorie per la concessione degli spazi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di frequenza dell'operatore **in qualità di direttore tecnico o responsabile della sicurezza del parco** sul territorio comunale, comprovata dai relativi titoli abilitativi ad esso intestati;
 - b) maggior numero di attrazioni da insediare (1 punto fino a 4 attrazioni, 2 punti fino a 7 attrazioni, 3 punti fino a 10 attrazioni);
 - c) maggiore diversificazione della tipologia di attrazioni da insediare (1 punto fino a 4 attrazioni diverse, 2 punti fino a 7, 3 punti fino a 10);
 - d) a parità di punteggio si terrà conto della data di acquisizione al S.U.A.P. della domanda presentata.
3. Le graduatorie, approvate con provvedimento del competente Servizio S.U.A.P. e pubblicate sul sito del Comune di Calenzano, mantengono validità esclusivamente per la durata dell'evento.
4. La scelta dei singoli spazi da parte degli operatori verrà effettuata sulla base dell'ordine di suddette graduatorie.

Art. 6 bis – Disposizioni speciali per lo svolgimento dell'annuale Luna Park

Data di svolgimento: 2 settimane consecutive – ultima settimana di giugno e prima settimana di luglio; eventuali modifiche al periodo ed alla durata dello svolgimento devono essere preventivamente concordati con l'amministrazione comunale;

Termine tassativo per la presentazione delle domande: 20 maggio, a cui farà seguito, entro i successivi 7 giorni, una riunione con il direttore tecnico o il responsabile della sicurezza del parco ed altri organi comunali coinvolti nel procedimento.

Per le modalità di presentazione delle domande e le procedure di rilascio dei necessari titoli abilitativi si fa esplicito riferimento al precedente articolo 5.

Per i criteri di concessione degli spazi ai singoli operatori si fa esplicito riferimento al precedente articolo 6, fatta salva la possibilità di valutare una disposizione del plateatico preventivamente concordata fra i singoli operatori che ne fanno parte.

Le modifiche alla composizione del plateatico già comunicato verranno ammesse esclusivamente entro il termine di 15 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Art. 7 - Obblighi e divieti del concessionario

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione delle attrazioni comporta, in capo al gestore dell'attività,

l'obbligo di pagamento del Canone Patrimoniale, comprensivo anche dell'area destinata alla sosta di altri mezzi, secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento Comunale del Canone Patrimoniale;

2. Il pagamento deve obbligatoriamente essere effettuato preventivamente al rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, pena mancato rilascio della medesima.
3. La concessione di suolo pubblico e gli eventuali altri titoli abilitativi necessari per il legittimo svolgimento dell'attività hanno carattere personale, è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di violazione a tale disposizione si provvederà immediatamente alla revoca dei titoli in parola, ed i trasgressori non potranno svolgere la propria attività nel Comune di Calenzano per un periodo non inferiore ad un anno, decorrente dalla data di avvenuto accertamento della violazione;
4. Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e da altri eventuali mezzi/attrezzature, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori;
5. È fatto divieto eseguire, salvo preventivo rilascio di specifico titolo abilitativo da parte del Servizio comunale competente, manomissioni, escavazioni o altri interventi che alterino lo stato del suolo dell'area occupata. L'operatore è tenuto in ogni caso a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui la stessa si trovava al momento dell'assegnazione, provvedendo personalmente all'effettuazione dei necessari interventi per il ripristino della medesima;
6. L'amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata, ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa;
7. È in ogni caso fatto divieto al concessionario di:
 - a) occupare con l'attrazione ed altri mezzi/attrezzature una superficie maggiore di quella concessa;
 - b) installare sull'area concessa attrazioni non ricomprese nella autorizzazione di spettacolo viaggiante a lui intitolata ovvero nella concessione rilasciata dall'amministrazione comunale;
 - c) sostituire l'attrazione installata in mancanza di esplicito atto di assenso rilasciato da parte dell'amministrazione comunale;
 - d) apportare modifiche all'attrazione installata che determinino la variazione di tipologia della stessa;
 - e) non rispettare l'orario obbligatorio di esercizio dell'attività indicato nella concessione rilasciata.

Art. 8 – Sospensione e revoca della concessione e degli altri titoli abilitativi

1. La concessione per l'occupazione dell'area e gli eventuali altri titoli abilitativi necessari per il legittimo svolgimento dell'attività possono essere sospesi o revocati qualora si verificano situazioni che potrebbero, per loro natura, precludere il mantenimento delle condizioni di ordine, sicurezza, igiene e sanità pubblica sul territorio comunale;
2. La sospensione e la revoca dei titoli abilitativi di cui al primo comma è sempre disposta per la violazione, da parte del titolare, di norme di legge, di regolamento o delle prescrizioni contenute nei medesimi titoli.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 "*Modifica al sistema penale*";
3. Resta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni al "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" – T.U.L.P.S. - e relativo regolamento di esecuzione, alla Legge 18.3.1968, n. 337 "*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*", al Decreto Ministeriale 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", nonché quelle per il mancato pagamento della T.O.S.A.P., secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento Comunale.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa citata in premessa (vedi Riferimenti Normativi) ed a quanto previsto in materia da altra normativa statale e/o regionale.